

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CIRCOSCRIZIONE 1 E L'ASSOCIAZIONE..... PERIODO ...

Premesso che:

- L'Associazione.... è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino dal
- L'organizzazione sopra citata opera da anni nel territorio della Circoscrizione...., a favore delle persone anziane, con servizi di accompagnamento e altri interventi, come soggetto attivo della rete di solidarietà territoriale.
- La quantificazione degli interventi richiesti all'Associazione è stata fatta in base alla valutazione delle risorse disponibili, all'analisi dei dati sugli interventi richiesti ed effettuati, al suo radicamento e conoscenza del territorio ed alle modalità organizzative proprie dell'Associazione stessa.
- La Deliberazione del C.C. del 10/03/1997 mecc. n. 9700493/19 individua la convenzione quale strumento idoneo a regolare le prestazioni richieste alle organizzazioni di volontariato in ambiti specifici di collaborazione.
- La Deliberazione del C. C. del 15/07/2003 n. mecc. 0305506/019 prevede la valorizzazione del volontariato con base locale anche tramite la stipula di rapporti convenzionali;
- La L.R. n. 38/1994, richiamandosi alla normativa nazionale (Legge 266/1991), prevede la stipula di convenzioni tra Enti Locali e Associazioni di Volontariato;
- La deliberazione del C. C. del 14/09/2015 n. mecc. 2014 06210/049 ha approvato il regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici n. 373;
- La Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 20/05/2019 n. mecc. 2019 01751/084, con la quale sono state approvate le Linee Guida nell'ambito di Domiciliarità leggera per l'anno 2019 in materia di attività di accompagnamento e sostegno agli anziani
- La Legge n. 190/2012 art.1 comma 9 lettera e) stabilisce che non devono sussistere rapporti di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari del contributo e i Dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione.

L'anno il giorno del mese di

Tra

La Circoscrizione 1, nella persona del Dirigente di Area..... domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Circoscrizione 1 sita in Torino, Via Bertolotti 10.....

e

L'Associazione, con sede in,
P. IVA....., in persona del Legale Rappresentante Sig....., nato
a....., il....., residente a (.....) in
.....n.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Circoscrizione 1 e l'Associazione nel quadro degli interventi definiti "domiciliarità leggera" di norma a favore di persone ultra 65enni residenti nella Circoscrizione, individuati prioritariamente tra gli anziani autosufficienti in condizione di solitudine e/o fragilità economica, oltre che persone tra i 60 ed i 65 anni, che non ricevano altre prestazioni domiciliari, ma specificatamente segnalate dal Distretto di Inclusione Sociale sud est Torino.

ART. 2 FINALITÀ

La realizzazione del progetto persegue i seguenti obiettivi:

- sostegno a percorsi di promozione del benessere delle persone anziane nel territorio;
- facilitazione alla mobilità e fruizione dei servizi, delle opportunità e dei legami sociali sul territorio, con particolare attenzione alle persone prive di rete familiare ed in condizioni sociali ed economiche più disagiate;
- aiuto e vicinanza in particolari situazioni nelle quali la persona anziana affronta una condizione di perdita progressiva della salute per la quale necessita di visite presso strutture sanitarie, situazioni quanto più faticose quando si è in assenza di una rete parentale e/o amicale di sostegno;
- valorizzazione del volontariato con base locale, in grado di svolgere azioni di sostegno alla domiciliarità e accompagnamento.

ART. 3 PRESTAZIONI/ATTIVITA' PREVISTE

Al fine di realizzare gli obiettivi indicati all'art. 2, l'Associazione si impegna a realizzare le seguenti attività:

- accompagnamento e aiuto da parte di un volontario, con auto messa a disposizione dall'Associazione o dal volontario, dalla residenza dell'assistito alle strutture ambulatoriali e/o sanitarie pubbliche o convenzionate per visite mediche, esami di laboratorio, cicli brevi di terapia, visite ospedaliere, qualora non vi provveda già il Servizio Sanitario Regionale;
- eventuale sostegno e compagnia presso le strutture ospedaliere durante terapie ed esami;
- accompagnamento, con auto messa a disposizione dall'Associazione o dal volontario, per il disbrigo di pratiche amministrative e/o per esigenze di vita di relazione, tra cui visite a parenti o a persone care, visite al cimitero per congiunti defunti e per la fruizione di attività di socializzazione, tempo libero o culturali
- eventuali interventi a favore della persona anziana in difficoltà e non in grado di provvedervi autonomamente (acquisti di alimentari, medicinali, prenotazioni di analisi e visite sanitarie, recupero referti medici presso ambulatori e ospedali, disbrigo pratiche, ecc...);
- telefonate di monitoraggio e compagnia a favore di anziani in condizione di solitudine segnalati dai Servizi;
- affidi leggeri/sostegno relazionale a domicilio

ART. 4
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI/ATTIVITA' INDICATI NEL
PROGETTO

I volontari messi a disposizione dall'Associazione saranno impegnati nelle attività previste all'art. 3 della presente convenzione; i conseguenti interventi svolti dall'Associazione si attueranno con la seguente metodologia:

- il Distretto di Inclusione Sociale sud est Torino, al quale il cittadino deve rivolgersi, dopo la verifica della presenza dei requisiti di accesso, valuta il bisogno e segnala il nominativo all'Associazione;
- qualora l'anziano si rivolgesse direttamente all'Associazione, sarà l'Associazione stessa a valutare se indirizzarla al Distretto di Inclusione Sociale sud est Torino o prenderla in carico direttamente. In tal caso l'intervento risulterà tra quelli rientranti nella parte co-finanziata (20% della spesa);
- le Associazioni sono tenute a redigere un report, con cadenza bimestrale, che contenga il cognome e nome dell'anziano, le date degli accompagnamenti/attività effettuate, il luogo di partenza e di destinazione, l'orario di inizio e fine attività, il motivo dell'accompagnamento/attività, nonché eventuali osservazioni sul servizio effettuato.

ART. 5
OBBLIGAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI

L'Associazione garantisce, per la durata della convenzione, le seguenti attività:

- n. accompagnamenti svolti con automezzo, intendendo sola andata (€ 7,00 ciascuno) per un totale di €
- n. accompagnamenti svolti con automezzo, intendendo andata e ritorno effettuato in tempi brevi (€ 10,00 ciascuno) per un totale di €
- n. accompagnamenti svolti con automezzo con presenza, aiuto e compagnia del volontario in caso di necessità, con una distanza temporale e/o di percorso notevole tra l'andata e il riaccompagnamento a casa (€ 14,00 ciascuno) per un totale di €.....
- n. accompagnamenti "speciali" verso destinazioni nella cintura di Torino con eventuale successivo rientro a casa (€ 14,00 ciascuno) per un totale di €.....
Tali accompagnamenti dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile in PO della Circoscrizione 1.
- n. affidi leggeri/sostegno relazionale domiciliare – (quota annua € 200 per un totale di) €.....
- Assicurazione volontari (max € 500) €.....

Ai sensi dell'art. 2 della L. 11.8.1991 n. 266 le Associazioni operano con volontari che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, pertanto l'intervento dei volontari esclude qualsiasi richiesta di corrispettivo, compreso il vincolo di iscrizione all'Associazione da parte del cittadino beneficiario degli interventi di cui alla presente convenzione.

Lo svolgimento dell'attività dei volontari non dovrà interferire in alcun modo con gli obiettivi dell'Amministrazione.

Le Associazioni garantiscono che tutti i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili allo svolgimento delle prestazioni.

I volontari, nell'adempimento dei loro compiti, dovranno agire nel pieno rispetto delle esigenze della persona anziana, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo familiare.

L'Associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Distretto di Inclusione Sociale sud est Torino eventuali problemi di relazione con cittadini beneficiari di interventi.

Le Associazioni si impegnano a stipulare apposita polizza assicurativa per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione, relativa ad infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni, anche connesso con l'utilizzo di automezzi.

Le Associazioni sono tenute a fornire i nominativi dei volontari impegnati ai competenti uffici della Circoscrizione, i quali sono tenuti a garantire la massima riservatezza rispetto ai dati in loro possesso riguardanti i volontari coinvolti.

Le Associazioni sono tenute a fornire ai competenti uffici della Circoscrizione il nominativo del responsabile, che mantiene i contatti con il Distretto di Inclusione Sociale sud est Torino del territorio prescelto, ha la gestione degli aspetti organizzativi, coordina lo svolgimento delle attività dei volontari relative al servizio e partecipa ai momenti collettivi organizzati dall'Amministrazione finalizzati al confronto, all'informazione e alla riflessione sul servizio.

L'Associazione fornirà il nominativo e il recapito telefonico di uno o più referenti, al quale gli operatori possano rivolgersi in caso di necessità

Ogni volontario nell'espletamento degli interventi sarà munito e sarà tenuto a mostrare un tesserino personale di riconoscimento rilasciato dall'associazione di appartenenza e indicante l'impiego nel servizio oggetto della presente convenzione.

L'Associazione indica quale responsabile operativo il Sig.....

ART. 6

OBBLIGAZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1

La Circoscrizione , per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 266/91, si impegna ad erogare un contributo di euro....., a parziale copertura delle spese sostenute dall'Associazione, con le modalità previste dall'art. 9 quale quota parte del "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici" n. 373 citato in premessa.

ART. 7

MODALITÀ EROGAZIONE CONTRIBUTO

L'Amministrazione potrà liquidare, su specifica richiesta delle Associazioni, una prima tranche pari al 70% del contributo concesso, dietro specifica istanza presentata dalle Associazioni, ad esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione del progetto nel suo complesso.

Successivamente le Associazioni potranno richiedere il saldo del 30% con presentazione di idonea rendicontazione contabile, che dovrà pervenire agli Uffici del Distretto di Inclusione Sociale sud est Torino, firmata dal Presidente dell'Associazione e redatta su apposito modulo di istanza di liquidazione, reperibile sul sito della Circoscrizione.

Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo l'Associazione dovrà presentare: una relazione scritta sulle attività svolte, l'elenco degli accompagnamenti effettuati con indicazione della data e del nome del beneficiario, un rendiconto delle spese sostenute corrispondenti al valore degli accompagnamenti corredato dalla documentazione utile ai fini del rimborso.

A titolo di esempio si indicano le voci di spesa che potranno essere allegate al rendiconto :

- accompagnamento e/o intervento presso il domicilio della persona anziana: buoni benzina, ricariche cellulari, voucher parcheggi, etc...;
- spese generali sostenute dall'Associazione: quota parte spese delle assicurazioni auto di proprietà dell'Associazione e piccole riparazioni auto sociali,
- polizza/quietanza di pagamento assicurazione dei volontari impiegati;
- piccole spese a favore dell'anziano: prestazioni di primo intervento, acquisto di generi di prima necessità etc.

In sede di presentazione della rendicontazione, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

Il Comune provvederà alla liquidazione di norma entro 120 gg. dalla presentazione della rendicontazione.

La mancata presentazione costituisce sopravvenuta mancanza di interesse al riconoscimento del contributo e deve intendersi come rinuncia allo stesso con conseguente recupero dell'acconto versato.

ART. 8 CONTROVERSIE

Il Distretto di Inclusione Sociale sud est Torino monitorerà e verificherà l'andamento delle attività di cui alla presente convenzione tramite la figura del Responsabile in P. O. dell'équipe anziani Distretto di inclusione sociale sud est Torino; quest'ultima può avvalersi di collaboratori che saranno indicati all'Associazione e riferirà gli esiti del monitoraggio al Dirigente del Distretto di Inclusione Sociale sud est Torino il quale è competente per le eventuali contestazioni relative a inadempienze degli obblighi di cui alla presente convenzione.

L'Amministrazione comunale, verificate eventuali inadempienze da parte dell'Associazione nell'assolvimento degli impegni previsti, contesta per iscritto all'Associazione interessata i fatti rilevati, in attesa delle controdeduzioni che debbono pervenire entro il termine massimo di giorni quindici dall'invio della contestazione.

Qualora le giustificazioni addotte non siano accettabili e permangano gravi motivi tali da compromettere la collaborazione esistente, fatta salva la possibilità di non procedere al rimborso delle spese previste per i fatti oggetto di contestazione, l'Amministrazione si riserva la possibilità di adottare modifiche o risolvere il rapporto convenzionale in atto.

ART. 9 DURATA

La presente convenzione ha durata annuale e si riferisce al periodo gennaio – dicembre 2019, con scadenza 31 dicembre 2019 ed è rinnovabile per uguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione degli oneri finanziari, anche alla luce dell'attività svolta.

ART. 10
NORME DI RINVIO

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge n. 266/1991.

Per quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile.

ART. 12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto della vigente normativa, l'Associazione è responsabile esterno dei dati personali nell'ambito del servizio fornito: i dati saranno forniti, raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per fini inerenti la presente convenzione e saranno conservati presso le sedi competenti.

In tale qualità, l'Associazione è tenuta a garantire la protezione, l'integrità, la riservatezza, la legalità e la disponibilità di dati che utilizzano per la propria attività e per le proprie procedure finalizzate alla gestione dei dati nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di Regolamento UE 679/2016.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza, in occasione del trattamento di pratiche, documenti e corrispondenza, di qualsivoglia dato personale.

L'Associazione si obbliga ad informare i volontari circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio ed a comunicare il Responsabile del trattamento dei dati.

Data.....

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente dell'Associazione

Il Dirigente di Area
della Circonscrizione 1